



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati - aprile 2020*



# Indice

SEZIONE UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA .....	24
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA .....	37
SEZIONE TERZA E VI TERZA .....	46
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO .....	65
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA .....	70
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	78
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE .....	99



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione unite*



## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 8436 del 30/04/2020** (Rv. **657605 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (PAVANINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 09/01/2018

001002 ACQUE - ACQUEDOTTI - IN GENERE Piano di bacino - Misure di salvaguardia - Impugnazione dinanzi al TSAP - Approvazione del piano - Venir meno dell'interesse processuale ad una decisione sul ricorso - Condizioni.

*Nei ricorsi proposti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, in sede di cognizione diretta avverso gli atti dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino che abbiano deliberato misure di salvaguardia, sul presupposto degli adottati piani di bacino, comportanti vincoli e divieti, imposti su aree di proprietà privata, l'interesse processuale ad una decisione sul ricorso non viene meno per effetto dell'approvazione del piano stesso, la quale conclude il procedimento e conferma atti e vincoli impugnati. Solo quando, con l'approvazione, si siano modificati i vincoli adottati con il piano presupposto e con le misure ad esso accessorie di salvaguardia, viene meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che incida su atti i cui effetti possono in tal caso ritenersi cessati a seguito della detta approvazione. Pertanto, qualora questa abbia riformato le misure di salvaguardia in senso conforme alle istanze del ricorso stesso, si determina la cessazione della materia del contendere; ma se l'approvazione non comporti il venir meno degli effetti degli atti impugnati e da essa confermati, il ricorso non può dichiararsi improcedibile.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 143, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23, Legge 18/05/1989 num. 183 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22658 del 2006 Rv. 591933 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 8434 del 30/04/2020** (Rv. **657604 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Parz. Diff.)

H. (DI GIOVANNI ISIDORO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/05/2014

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l'installazione di impianti tecnologici - Natura dello schema negoziale - Riconducibilità ad un contratto ad effetti reali o ad effetti personali - Interpretazione - Necessità.

*Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953, Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4111 del 1985 Rv. 441636 - 01, N. 3318 del 1968 Rv. 336321 - 01, N. 3721 del 1974 Rv. 372245 - 01, N. 7300 del 2001 Rv. 547101 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 8434 del 30/04/2020** (Rv. **657604 - 03**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Parz. Diff.)

H. (DI GIOVANNI ISIDORO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/05/2014

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l'installazione di infrastrutture ed impianti - Volontà delle parti di attribuire all'accordo effetti obbligatori - Riconducibilità al contratto atipico di concessione "ad aedificandum" di natura personale - Disciplina applicabile - Approvazione di tutti i condomini - Necessità - Solo se di durata superiore a nove anni.

*Qualora le parti abbiano inteso attribuire all'accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico - con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione "ad aedificandum" di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione, con il quale il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Tale contratto è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643, n. 8, c.c. e, ove stipulato da un condominio per consentire a terzi l'installazione del ripetitore sul lastrico solare del fabbricato condominiale, richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 2643 lett. 8

Massime precedenti Vedi: N. 11767 del 1992 Rv. 479210 - 01, N. 4608 del 1997 Rv. 504646 - 01, N. 4111 del 1985 Rv. 441636 - 01, N. 2413 del 1976 Rv. 381194 - 01, N. 2501 del 2013 Rv. 624896 - 01, N. 18229 del 2003 Rv. 568524 - 01, N. 13245 del 2010 Rv. 613315 - 01, N. 7300 del 2001 Rv. 547101 - 01, N. 3440 del 2005 Rv. 581468 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 8434 del 30/04/2020** (Rv. **657604 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Parz. Diff.)

H. (DI GIOVANNI ISIDORO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/05/2014

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l'installazione di impianti tecnologici - Volontà delle parti di attribuire all'accordo effetti reali - Riconducibilità al contratto costitutivo di un diritto di superficie - Conseguenze - Approvazione di tutti i condomini - Necessità.

*Qualora le parti abbiano inteso attribuire all'accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico - con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del*

## SEZIONE UNITE

*suolo diventi proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953, Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1108 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4111 del 1985 Rv. 441636 - 01, N. 3318 del 1968 Rv. 336321 - 01, N. 3721 del 1974 Rv. 372245 - 01, N. 7300 del 2001 Rv. 547101 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 8436 del 30/04/2020 (Rv. 657605 - 02)**

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (PAVANINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 09/01/2018

001002 ACQUE - ACQUEDOTTI - IN GENERE Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei quattro bacini approvato con d.P.C.M. del 2013 - Criterio di classificazione per aree fluviali - Innalzamento degli standards di pericolosità fondato sul principio di precauzione - Violazione del potere pianificatorio - Esclusione- Fondamento.

*Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, approvato con d.P.C.M. del 20 novembre 2013 e pubblicato il 28 aprile 2014, ha adottato un criterio di classificazione per aree fluviali, innalzando le soglie di pericolosità non oltrepassabile, senza violare il potere pianificatorio attribuito dal d.P.C.M. del 29 settembre 1998, in quanto fondato sul principio eurounitario di precauzione ritenuto idoneo, all'esito dell'adozione di una valutazione non censurabile perché esclusivamente tecnico-discrezionale, a dare risposte univoche, in termini di sicurezza, in relazione "ai livelli di probabilità delle situazioni di pericolo" e seguendo gli standards tecnico-scientifici di sicurezza più affidabili nell'attualità.*

Riferimenti normativi: DPCM 28/04/2014, DPCM 29/09/1998

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2502 del 2020 Rv. 656948 - 01, N. 33538 del 2018 Rv. 652095 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 8236 del 28/04/2020 (Rv. 657613 - 01)**

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

C. (MARPELLERO MARCO) contro D. (MARINELLI ROBERTO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo ampliativo - Affidamento ingenerato nel privato dal mero comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

*Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti*

## SEZIONE UNITE

*(la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25644 del 2017 Rv. 646005 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17586 del 2015 Rv. 636105 - 01, N. 12635 del 2019 Rv. 653935 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 8238 del 28/04/2020 (Rv. 657631 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**S. (MANDEL MAURIZIO) contro E. (MIRENGHI MICHELE)**

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/08/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE S.I.A.E - Adozione e modificazione dello Statuto - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Le controversie relative all'adozione ed alla modificazione dello statuto della S.I.A.E., ente pubblico economico a base associativa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della formulazione ampia ed omnicomprensiva dell'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2008, dell'assoggettamento del predetto ente alle norme di diritto privato nonchè della natura ed efficacia dello statuto, quale atto alla cui formazione concorre la volizione autonoma degli associati, espressa attraverso la deliberazione dell'assemblea, e che incide su posizioni degli stessi associati all'interno della società qualificabili come diritti soggettivi. (Principio affermato in relazione all'impugnazione della modifica statutaria della S.I.A.E. introduttiva di una limitazione del diritto di voto dei gruppi editoriali associati).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103, Legge 02/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST.

---

**Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020 (Rv. 657615 - 02)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

**G. (MENDITTO VITTORIO) contro T. (GORI GIOVANNI)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/05/2015

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Tentativo di conciliazione - Mancanza - Improponibilità della domanda - Esclusione - Improcedibilità - Sussistenza.

*In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il*

## SEZIONE UNITE

*tentativo di conciliazione e prosegue all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/10/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14103 del 2011 Rv. 619042 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26913 del 2018 Rv. 651170 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020 (Rv. 657615 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

**G. (MENDITTO VITTORIO) contro T. (GORI GIOVANNI)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/05/2015

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Tentativo di conciliazione antecedente l'entrata in funzione del Co.Re.Com. - Obbligatorietà - Esclusione.

*In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'art. 1, comma 3, laddove prevede che l'art. 12 dell'annesso Allegato A entri in vigore immediatamente ancorché non siano funzionanti i Comitati regionali per le comunicazioni e, di conseguenza, che non sia esperibile il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 3 dello stesso Allegato, va interpretato nel senso che detto tentativo è meramente facoltativo dinanzi agli organismi alternativi ai Co.Re.Com. fino al funzionamento effettivo di questi ultimi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/10/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14103 del 2011 Rv. 619042 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 (Rv. 657614 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

**T. (ZACCHEO MASSIMO) contro N.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2015

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti - Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dalla delibera AGCOM 182/02/CONS - Tentativo di conciliazione - Ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità dell'esperimento - Esclusione - Fondamento.

*In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 31/10/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25611 del 2016 Rv. 642334 - 01



## SEZIONE UNITE

---

Sez. U, **Sentenza n. 8091 del 23/04/2020** (Rv. **657534 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisioni della Corte di cassazione - Termine introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai giudizi in corso - Limiti.

*Il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. l) n. 1, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 2, Legge 25/10/2016 num. 197, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21280 del 2018 Rv. 650490 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13358 del 2018 Rv. 648688 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 8092 del 23/04/2020** (Rv. **657588 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

S. (ANTICHI ALESSANDRO) contro A. (FAZZI ROBERTO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Danno ambientale - Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Danni alla salute o alla proprietà causati dal medesimo fatto generatore del danno ambientale - Azione risarcitoria e inibitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Conformità dell'azione nociva a provvedimenti autorizzativi della P.A. - Incidenza sul sistema di riparto della giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Incidenza sui poteri del giudice ordinario - Limiti.

*In materia di danno ambientale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose.*

## SEZIONE UNITE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 309, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 310, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 313 com. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. S) CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11142 del 2017 Rv. 644050 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 (Rv. 657535 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Diff.)**

N. (ZEN PIERFRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/05/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria dell'immobile nei termini di legge - Perdita del beneficio - Limiti - Forza maggiore - Fattispecie.

*In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un'ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione).*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 9851 del 2017 Rv. 644040 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 3198 del 2018 Rv. 646936 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 8095 del 23/04/2020 (Rv. 657587 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Conf.)**

G. (AGOSTO ORESTE) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 26/10/2017

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Ricorso alle Sezioni Unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti.

*Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, ricollegandosi l'effetto preclusivo al solo maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 18758 del 2008 Rv. 604266 - 01

## SEZIONE UNITE

---

**Sez. U, Ordinanza n. 8093 del 23/04/2020 (Rv. 657612 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)**

P. (D'ALBERTI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/07/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - Ammissibilità - Fattispecie.

*Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - pur non comportando che il predetto giudice possa sostituirsi all'Autorità medesima nelle attività di accertamento e di applicazione della legge con un proprio provvedimento - non è limitato ai soli profili giuridico-formali dell'atto amministrativo, dovendosi invece estendere anche alla risoluzione delle eventuali contestazioni in punto di fatto, allorquando da tali contestazioni dipenda la legittimità dell'atto amministrativo in questione. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudicare corretta la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità Garante alla società ricorrente, non avesse disconosciuto, né denegato, ma anzi esplicitato ed esercitato appieno la propria giurisdizione di merito in materia, verificando non soltanto l'astratta rispondenza dell'entità della sanzione alle fonti normative del potere sanzionatorio e dei parametri legali di determinazione, ma anche la congruità ed adeguatezza alla fattispecie concreta del "quantum" applicato).*

*Riferimenti normativi:* Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 com. 1 lett. C CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11929 del 2019 Rv. 653793 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 8097 del 23/04/2020 (Rv. 657536 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

V. (ROSA LEONARDO) contro I. (CICCARELLI SERGIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Eredi di assegnatario fucense di alloggio ex l.r. Abruzzo n. 7 del 1997- Azione di nullità e/o inefficacia dell'atto di cessione dell'alloggio a terzi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*In tema di edilizia residenziale pubblica, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia, promossa dagli eredi del soggetto assegnatario fucense di un alloggio ai sensi dell'art. 3 della l.r. Abruzzo n. 7 del 1997, avente ad oggetto la richiesta di nullità e/o inefficacia del contratto di cessione dell'immobile stipulato con un terzo dal competente organo regionale, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dall'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Abruzzi 27/01/1997 num. 7 art. 3, Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

## SEZIONE UNITE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3887 del 2019 Rv. 652496 - 01, N. 13525 del 2006 Rv. 589964 - 01, N. 9342 del 2002 Rv. 555381 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 7839 del 15/04/2020 (Rv. 657529 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

R. (FEROLA RAFFAELE) contro C. (LIPANI DAMIANO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/09/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 029082/2019 65605801

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 29082 del 2019 Rv. 656058 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 7840 del 15/04/2020 (Rv. 657530 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

C. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro A. (CORRIAS ALESSANDRO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 03/05/2018

001083 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - SENTENZA - IMPUGNAZIONI In genere

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 005642/2019 65297701

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 5642 del 2019 Rv. 652977 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)**

M. (PIAZZOLLA FERNANDO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/06/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Danno ingiusto - Elemento costitutivo - Mancanza - Conseguenze - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Insussistenza dell'illecito - Configurabilità.

*In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, richiede che, mediante la violazione, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, si cagioni ad una delle parti un danno ingiusto, consistente in un pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile, sicché, ove difetti tale elemento costitutivo della fattispecie tipizzata, non può farsi applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis dello stesso decreto legislativo (la quale si fonda sull'accertamento positivo di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare cui segue la valutazione, svolta "ex post", della scarsa rilevanza complessiva del fatto), ma deve escludersi la sussistenza dell'addebito.*

## SEZIONE UNITE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26548 del 2013 Rv. 628429 - 01, N. 1606 del 2020 Rv. 656795 - 01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 7833 del 15/04/2020 (Rv. 657603 - 02)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

R. (MARTINI VINICIO) contro C. (LI PUMA EMANUELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 26/09/2018

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Canone di concessione di derivazione per uso idroelettrico - Determinazione - Mancato adozione del d.m. MISE previsto dall'art. 37, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 13 del 2012 - Potestà legislativa regionale concorrente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

*Ai fini della determinazione dei canoni demaniali dovuti per la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, la mancata adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) previsto dall'art. 37, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 13 del 2012, non è ostativa all'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente, purchè la stessa si attenga ai principi di economicità e ragionevolezza dei valori massimi di tali canoni, secondo quanto previsto dal comma 7 della norma anzidetta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva annullato il decreto del Presidente della Regione contenente il Regolamento per la determinazione dei canoni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), l.r. n. 11 del 2015, ravvisando un "uso surrettizio" della competenza concorrente mediante l'aumento "senza correttivi o senza moderazione" dei canoni medesimi per le grandi derivazioni, con conseguente violazione dei principi di tutela della concorrenza, di ragionevolezza, e di salvaguardia dell'ambiente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 22/06/2012 num. 83 art. 37 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 11/05/2015 num. 11 art. 14 com. 1 lett. E

---

**Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 02)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)**

M. (PIAZZOLLA FERNANDO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/06/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario - Fattispecie.

*In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione all'effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell'ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell'esercizio della funzione, la quale deve emergere all'esito di una valutazione complessiva dell'attività giurisdizionale al cui interno si è consumata. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie di condanna del magistrato in sede disciplinare per la violazione del T.U. sulle spese di giustizia e dell'art.93 c.p.c., avendo l'incolpato, in numerosi procedimenti di protezione internazionale, disposto la revoca dell'ammissione del cittadino straniero vittorioso al patrocinio a spese dello Stato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, nonché distratto le spese processuali in favore del difensore in difetto della necessaria istanza; la S.C., nel cassare la*

## SEZIONE UNITE

*sentenza disciplinare, ha rilevato che non era stato compiuto l'esame della complessiva attività giurisdizionale svolta dall'incolpato, avuto riguardo, per un verso, al problema oggettivo di compatibilità tra il quadro normativo speciale sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e quello generale codicistico relativo alla regolazione delle spese processuali e, per altro verso, all'esito dei giudizi interessati dalla violazione, conclusi con l'accertamento negativo, coperto da giudicato, della sussistenza di danni patrimoniali).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G), DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20819 del 2019 Rv. 655034 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7833 del 15/04/2020 (Rv. 657603 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:*

**GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*R. (MARTINI VINICIO) contro C. (LI PUMA EMANUELE)*

*Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 26/09/2018*

001088 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - IN GENERE Giurisdizione amministrativa - Decisione emessa in unico grado dal Tribunale superiore delle acque pubbliche - Impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Vizio di violazione di legge, sia sostanziale che processuale - Deducibilità.

*Con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15251 del 2002 Rv. 558083 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:*

**RAFFAELE FRASCA.**

*contro*

*Regola giurisdizione*

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti.

*In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso*

## SEZIONE UNITE

*di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2926 del 2012 Rv. 621191 - 01, N. 10233 del 2017 Rv. 643786 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 7825 del 14/04/2020 (Rv. 657586 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:*

**FABRIZIA GARRI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

D. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/05/2018

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato civile in materia di lavoro - Attuazione da parte della P.A. - Poteri del giudice di ottemperanza - Verifica della esattezza della interpretazione data dalla P.A. alle disposizioni da applicare - Ammissibilità - Fattispecie.

*In tema di attuazione, da parte della P.A., del giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato - la cui valutazione rientra nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza -, con la conseguenza che è ammissibile, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione alle disposizioni da applicare al caso concreto, per accertare che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, non aveva fatto altro che accertare l'esatta quantificazione, ad opera dell'Amministrazione, dell'assegno vitalizio - al cui pagamento in favore degli eredi del beneficiario la predetta Amministrazione era stata condannata dal giudice civile con pronuncia di condanna generica - spettante alle "vittime del dovere", liquidato senza la maggiorazione prevista per le "vittime del terrorismo").*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25625 del 2016 Rv. 641787 - 01, N. 13702 del 2018 Rv. 648653 - 01, N. 28573 del 2018 Rv. 651343 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7830 del 14/04/2020 (Rv. 657527 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:*

**ENRICA D'ANTONIO.**

Z. (LAVARI MARIA TERESA) contro I.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno di invalidità - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

## SEZIONE UNITE

*La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445 bis c.p.c. dal pubblico dipendente, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 12/07/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4853 del 2013 Rv. 625162 - 01, N. 11849 del 2016 Rv. 639998 - 01, N. 7755 del 2017 Rv. 643550 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7831 del 14/04/2020 (Rv. 657528 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI.**

*contro*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dismissione di immobile regionale oggetto di concessione - Diritto di prelazione spettante al concessionario - Prezzo di vendita dell'immobile - Determinazione - Discrezionalità tecnica dell'ente pubblico- Controversia relativa alla non corrispondenza al "valore di mercato" come previsto dalla legge - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di dismissione del patrimonio immobiliare delle Regioni (nella specie della Emilia Romagna ex l.r. n. 10 del 2000) in regime di concessione, la controversia relativa alla esatta determinazione del prezzo contenuto nell'offerta inoltrata al concessionario per consentirgli l'esercizio del diritto di prelazione spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'imposizione normativa del "valore di mercato" quale corrispettivo del bene oggetto di dismissione non depriva di discrezionalità l'ente pubblico nel conformare la proposta di vendita, discrezionalità che, anche se tecnica, conferisce al privato aspirante all'acquisto esclusivamente una posizione giuridica di interesse legittimo (pretensivo) alla corretta determinazione del prezzo di vendita; solo dopo che l'offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dal concessionario, il prezzo indicato integra una componente dell'oggetto della prelazione ed esce dalla discrezionalità, sia pure solo tecnica, dell'offerente e quindi il concessionario può avvalersi rispetto ad essa del suo diritto di prelazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Emilia-Romagna 25/02/2000 num. 10 art. 10, Legge Reg. Emilia-Romagna 25/02/2000 num. 10 art. 11, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6023 del 2016 Rv. 638992 - 01, N. 3728 del 2016 Rv. 638502 - 01, N. 24417 del 2010 Rv. 614917 - 01, N. 9692 del 2013 Rv. 625792 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA.**

*contro*

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.



## SEZIONE UNITE

*Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2926 del 2012 Rv. 621191 - 01, N. 10233 del 2017 Rv. 643786 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 04)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**

*contro*

Regola giurisdizione

154013 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO Atto esecutivo di pretesa tributaria - Tutela innanzi gli organi di giurisdizione tributaria - Natura e modalità Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine.

*In materia di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la tutela avverso atti esecutivi (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973) esperibile innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e non già un'opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32203 del 2019 Rv. 656017 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 03)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**

*contro*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Atto esecutivo di pretesa tributaria - Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine.

*In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della*

## SEZIONE UNITE

*cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11900 del 2019 Rv. 653803 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01, N. 34447 del 2019 Rv. 656487 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 7761 del 09/04/2020 (Rv. 657526 - 01)**

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIACINTO BISOGNI. Relatore: GIACINTO BISOGNI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)**

C. (PAGANI MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/02/2018

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Interruzione - Fase amministrativa - Effetto interruttivo istantaneo - Fase giurisdizionale - Effetto interruttivo permanente.

*L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2003 Rv. 561724 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23364 del 2015 Rv. 637249 - 01, N. 3891 del 2004 Rv. 570586 - 01, N. 24094 del 2006 Rv. 592843 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 7761 del 09/04/2020** (Rv. **657526 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

C. (PAGANI MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/02/2018

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI  
Avvocato nominato componente di collegio arbitrale - Assunzione ed esercizio dell'incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 55 del codice deontologico forense l'assunzione e l'esercizio dell'incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell'avvocatura garantendo l'indipendenza e l'imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59

---

Sez. U - , **Sentenza n. 7736 del 07/04/2020** (Rv. **657532 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (DURANTE MARCO) contro F. (GABASIO CESARE)

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO, 13/02/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 23 Reg. CE n. 44 del 2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Efficacia del patto sulla giurisdizione tra le parti originarie - Sussistenza - Applicabilità della clausola nei confronti del cessionario - Configurabilità - Autonomo patto sulla giurisdizione tra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Eccezioni opponibili dal debitore ceduto.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

*In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente; è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10862 del 2011 Rv. 617618 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 7639 del 01/04/2020** (Rv. **657445 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

C. (LAURO GIOVANNI MARIA) contro M.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Accertamento di confini tra proprietà privata e demanio marittimo - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.

*Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo tale domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 950, Cod. Navig. art. 32

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6347 del 2003 Rv. 562355 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13691 del 2006 Rv. 589542 - 01, N. 19524 del 2018 Rv. 649627 - 01

---

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 7637 del 01/04/2020** (Rv. **657473 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

S. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro M.

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Domanda di rettifica dei dati personali indicati nei registri anagrafici - Oggetto - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.

*Le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, ad una corretta indicazione dei dati, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1954 num. 1228, DPR 31/01/1958 num. 136, DPR 30/05/1959 num. 223

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 449 del 2000 Rv. 537729 - 01

---

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020** (Rv. **657524 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**.

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 22/02/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale - Successiva emanazione di ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione dell'erogazione - Domanda di pagamento del corrispettivo e di rimborso dei costi sostenuti, per l'intero periodo dell'erogazione, proposta nei confronti del Comune dalla società fornitrice - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

## SEZIONE UNITE

*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell'ente locale e sulla base dell'impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell'approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell'ambito della "negotiorum gestio" (stante l'impedimento dell'ente pubblico all'esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all'attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell'impugnazione del provvedimento d'urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l'oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1173, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22428 del 2018 Rv. 650457 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 7645 del 01/04/2020 (Rv. 657525 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO GIUSTI.**

**D. (MARICONDA VINCENZO) contro P.**

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Danni cagionati al suo patrimonio - Responsabilità degli amministratori - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

*Le controversie relative alla responsabilità degli amministratori per danni cagionati al patrimonio della fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che tale Ente - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile - ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonché al controllo della Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1 com. 2, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 all. IV, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 3, Costituzione art. 38

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27092 del 2009 Rv. 610699 - 01, N. 32608 del 2019 Rv. 656173 - 01, N. 10063 del 2011 Rv. 617762 - 01, N. 15594 del 2014 Rv. 631592 - 01, N. 17748 del 2016 Rv. 640691 - 01, N. 31755 del 2019 Rv. 656080 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 7640 del 01/04/2020** (Rv. **657523 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA.** Relatore:  
**ANTONIETTA SCRIMA.**

C. (DE MASI ROBERTO) contro P.

Regola giurisdizione

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Giudizio di resa del conto - Mancata presentazione del conto nel termine - Notifica del decreto di fissazione della pubblica udienza - Decisioni interlocutorie della Corte - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

*Nel giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei Conti, la notifica all'agente contabile dell'intimazione a rendere il conto e del decreto di fissazione della pubblica udienza, in caso di mancata presentazione del conto nel termine, nonché la notifica delle "decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto", non precludono il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di provvedimenti aventi portata esclusivamente istruttoria non suscettibili di passaggio in giudicato, finalizzati a provocare il contraddittorio, abilitando l'agente ad esercitare il diritto di difesa e a contestare la veste di agente contabile, senza implicare una decisione sulla giurisdizione né sul merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 49

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14891 del 2010 Rv. 613822 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22382 del 2011 Rv. 619054 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 7643 del 01/04/2020** (Rv. **657446 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore:  
**ANTONIO SCARPA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

C. (CLARIZIA ANGELO) contro G. (VAIANO DIEGO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/07/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Diritto di prelazione artistica della P.A. - Contestazione della tempestività del suo esercizio - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

*L'atto di esercizio del diritto di prelazione artistica spettante alla P.A. è un provvedimento amministrativo in relazione al quale, ove si contesti la tempestività della sua adozione, è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in una ipotesi di carenza di potere in concreto, in quanto attinente al "quomodo" della potestà pubblica, sicchè la posizione fatta valere dalla parte privata acquirente che lo abbia subito è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 59, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 61, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5097 del 2018 Rv. 647319 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 7640 del 01/04/2020** (Rv. **657523 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA.** Relatore:  
**ANTONIETTA SCRIMA.**

C. (DE MASI ROBERTO) contro P.

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Società appaltatrice del servizio di contazione giornaliera e riepilogo settimanale di tickets sanitari per l'ASL - Agente contabile - Qualifica - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile - Sussistenza - Fondamento.

*Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, la società appaltatrice del servizio di contazione giornaliera e riepilogo settimanale dei tickets sanitari incassati da un'ASL riveste la qualifica di agente contabile, per essere a tal fine elementi essenziali e sufficienti il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della gestione, restando invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, in quanto il relativo rapporto può modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 74, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 178, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 610

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14697 del 2019 Rv. 653988 - 01, N. 13330 del 2010 Rv. 613290 - 01, N. 21871 del 2019 Rv. 655274 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione prima e VI prima*





## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8432 del 30/04/2020** (Rv. **657610 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

B. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/02/2018

082329 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI Separazione dei coniugi - Ordinanza presidenziale - Reclamo alla corte d'appello - Liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

*Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 4 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8230 del 28/04/2020** (Rv. **657585 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

A. (CIPRIANI MICHELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 04/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Paese di origine - Rischio di persecuzione o di danno grave limitato a determinate regioni o aree - Possibilità di trasferimento in regioni o aree sicure - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di protezione internazionale, il d.lgs. n. 251 del 2007 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE di non escludere dalla protezione il richiedente straniero, quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia limitato a determinate regioni o aree del Paese di origine e appaia ragionevolmente possibile il trasferimento in altre regioni o aree sicure, sicché per valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell'eventuale rimpatrio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8222 del 27/04/2020** (Rv. **657609 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**. Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

F. (MANCA BITTI DANIELE) contro T. (MARINI LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/04/2018

159435 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società di persone - Recesso del socio - Liquidazione della quota - Legittimazione passiva - Socio superstite - Sussistenza.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2291

*Massime precedenti Vedi:* N. 5248 del 2012 Rv. 622617 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 8216 del 27/04/2020 (Rv. 657566 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*C. (CURIALE ROBERTO) contro B.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2018*

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Conseguenze - Fondamento.

*In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

*Massime precedenti Conformi:* N. 31041 del 2019 Rv. 656294 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 30592 del 2018 Rv. 651922 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 8222 del 27/04/2020 (Rv. 657609 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

*Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)*

*F. (MANCA BITTI DANIELE) contro T. (MARINI LUCIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/04/2018*

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale dei beni - Società di persone - Ammissibilità - Domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali - Qualificazione della domanda - Recesso del socio - Liquidazione della quota - Fattispecie.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

*Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l'obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all'accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 112

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020** (Rv. **657629 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

B. (TODARO ANTONINO) contro P. (PICCAROZZI SERGIO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/10/2014

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Contratti in genere - Risoluzione del contratto per inadempimento - Importanza dell'inadempimento - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

*In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, ancorchè avesse rilevato l'inadempimento di una banca con riferimento obblighi informativi correlati ad un'operazione di acquisto di bond argentini del 1997, aveva escluso l'importanza dell'inadempimento in ragione della successiva stipula nel 2000, da parte del medesimo cliente, di un contratto di intermediazione finanziaria con identico oggetto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Vedi: N. 4022 del 2018 Rv. 647949 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8028 del 22/04/2020** (Rv. **657563 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

G. (RUO MARIA GIOVANNA) contro C. (ASCENZI GUIDO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2018

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Giudizio di delibazione - Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale - Domanda proposta da una sola parte - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Costituzione tardiva del convenuto - Conseguenze - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/01/1985 num. 121 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 24990 del 2010 Rv. 615809 - 01, N. 13363 del 2007 Rv. 597965 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631799 - 01

**Sez. 1 - , Sentenza n. 8029 del 22/04/2020 (Rv. 657628 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/04/2019

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Famiglia - Minore italiano nato all'estero - "Rettificazione" dell'atto di nascita - Indicazione di due donne quali genitori - Esclusione - Fondamento.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

*Nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nato all'estero, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in unione civile, poiché in contrasto con l'art. 4, comma 3, della l. n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.*

*Riferimenti normativi:* Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 7668 del 2020 Rv. 657495 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

**Sez. 1 - , Sentenza n. 8020 del 21/04/2020 (Rv. 657498 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

K. (STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del racconto del richiedente - Preclusione all'esame di altre circostanze ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di "vulnerabilità" ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, esclusa la protezione internazionale per inattendibilità del racconto, aveva rigettato anche la domanda di protezione umanitaria, senza valutare comparativamente, a fronte della documentata e stabile integrazione lavorativa in Italia, la condizione in cui il richiedente si sarebbe trovato ove avesse fatto rientro nel Paese di origine, tenendo conto della situazione ivi esistente in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Conformi:* N. 10922 del 2019 Rv. 653474 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 11267 del 2019 Rv. 653478 - 01, N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 7985 del 21/04/2020 (Rv. 657565 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

S. (PETRACCA ELENA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori - Preclusione circa l'esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento - Attivazione del dovere di cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, il difetto d'intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 com. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 com. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 11267 del 2019 Rv. 653478 - 01, N. 10922 del 2019 Rv. 653474 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 7918 del 20/04/2020 (Rv. 657496 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)**

C. (MAZZAMURRO MATTEO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/11/2014

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società cooperativa - Recesso del socio - Rapporti insorti in costanza del rapporto societario - Vincolatività - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di società cooperative, costituisce principio generale desumibile anche dagli art. 1373, commi 1 e 2, e 2285 c.c., quello per cui il recesso del socio non vale né ad escludere la responsabilità del medesimo per gli obblighi sociali validamente assunti dall'ente associativo durante il corso del rapporto e neppure la sua soggezione alla disciplina societaria vigente all'epoca del recesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2526, Cod. Civ. art. 2285

*Massime precedenti Conformi:* N. 9899 del 1997 Rv. 508762 - 01

**Sez. 1 - , Sentenza n. 7919 del 20/04/2020 (Rv. 657564 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)**

**C. (RICCI ALBERGOTTI GIAN FRANCO) contro C. (CESARONI MASSIMO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2015

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Erogazioni del socio in favore della società - Natura giuridica - Distinzione fra finanziamento e versamento - Diritto alla restituzione - Condizioni.

*L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale"; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale "residual claimant".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2481

*Massime precedenti Conformi:* N. 24861 del 2015 Rv. 637899 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 7923 del 20/04/2020 (Rv. 657562 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE.**

*contro*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/11/2017

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Pronunciata dai tribunali ecclesiastici - Giudizio di delibazione - Contumacia del convenuto - Impedimento alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.

*La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 7 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26188 del 2016 Rv. 642758 - 01, N. 18695 del 2015 Rv. 636704 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7920 del 20/04/2020** (Rv. **657497 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

F. (ZAMBARDI ENRICO) contro B. (ZIMMITTI SEBASTIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/05/2015

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Fusione per incorporazione di s.p.a. - Azioni di risparmio della società incorporata - Rapporto di cambio con le azioni ordinarie della società incorporante - Calcolo - Criteri.

*In tema di fusione per incorporazione di s.p.a., il rapporto di cambio tra le azioni di risparmio dell'incorporata e quelle ordinarie dell'incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della medesima incorporata, giacché il valore delle azioni, che può essere desunto anche dalle quotazioni di mercato dei titoli, dipende dai diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, da esse conferiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2348, Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 14, Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 15, Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501 ter, Cod. Civ. art. 2501 sexies, Cod. Civ. art. 2350, Cod. Civ. art. 2351

Massime precedenti Vedi: N. 15025 del 2016 Rv. 640808 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7917 del 20/04/2020** (Rv. **657608 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

E. (FALDELLA PAOLO) contro G. (LA SCALA GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2015

131034 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE Procedimento monitorio - Deposito del ricorso - Estinzione della società ricorrente prima della pubblicazione del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Notifica da parte del difensore della società estinta - Validità - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di procedimento monitorio, qualora la società ricorrente si estingua in seguito al deposito del ricorso, ma anteriormente alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, la notifica di questo a cura del difensore della creditrice ingiungente è da reputarsi valida in virtù dell'ultrattività del suo mandato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto che la notifica effettuata da parte del difensore della società cancellata dal registro delle imprese nelle more dell'emanazione del decreto monitorio invocato col ricorso fosse valida e idonea a far decorrere il termine perentorio per l'opposizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15785 del 2008 Rv. 603617 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7905 del 17/04/2020** (Rv. **657681 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Parz. Diff.)

B. (ROMITO DOMENICO) contro B. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/08/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti.

*Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 4727 del 2018 Rv. 647617 - 01, N. 15936 del 2018 Rv. 649530 - 01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020** (Rv. **657708 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**. Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**.

U. (CORVAJA FABIO) contro C. (MORETTO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018

063199 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE RELIGIOSA Diritti fondamentali - Professione e propaganda di credo ateo o agnostico - Libertà di forme - Limiti - Fondamento.

*In virtù del principio supremo di laicità dello Stato, esistente nell'ordinamento italiano, è garantita la pari libertà di coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente e di farne propaganda nelle forme ritenute più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost., purché l'esercizio di tale diritto di propaganda e diffusione del proprio credo religioso non si traduca nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata. (La Corte ha cassato la pronuncia della Corte d'Appello con la quale era stata negato il diritto all'affissione di un manifesto recante la parola "Dio" con la "D" in stampatello barrato, le altre lettere in corsivo e sotto la dicitura "10 milioni di italiani vivono bene senza Dio e quando sono discriminati l'U.A.A.R. è al loro fianco).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7, Costituzione art. 8, Costituzione art. 19, Costituzione art. 20, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Tratt. Internaz. 18/12/2000 art. 10



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020** (Rv. **657708 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**. Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**.

U. (CORVAJA FABIO) contro C. (MORETTO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018

063199 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE RELIGIOSA Diritti fondamentali - Principio di parità di trattamento delle confessioni religiose - Credo ateo o agnostico - Estensione - Discriminazione vietata - Contenuto.

*Il principio della parità di trattamento delle confessioni religiose, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in essa compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra una discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19, Costituzione art. 20, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020** (Rv. **657679 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**.

Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

D. (FRATERNALE ANTONIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 27/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerale, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 4887 del 2020 Rv. 657037 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7880 del 16/04/2020** (Rv. **657680 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**.

Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

S. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 30/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Termine d'impugnazione - Dimidiazione - Omessa informazione circa la procedura accelerata - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di reiterazione della domanda protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 (previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2 lett. B), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7520 del 2020 Rv. 657422 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7677 del 03/04/2020** (Rv. **657474 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**.

Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

U. (MONACO EUTIMIO) contro T. (ZACCHEO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2016

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Applicazioni di sanzioni da parte dell'AGCOM - Decorrenza - Fattispecie.

*In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che in presenza di una pretesa risarcitoria da illecito antitrust, avanzata da un'impresa concorrente che operava nel medesimo settore di quella dominante, ha ritenuto che il "dies a quo" della prescrizione potesse essere anticipato alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, rispetto a quella di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio assunto all'esito della ridetta istruttoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/11/2014 num. 104, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Massime precedenti Vedi: N. 18176 del 2019 Rv. 654545 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7668 del 03/04/2020** (Rv. **657495 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Parz. Diff.)

C. (PERIN GIULIA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/05/2018

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Filiazione - Minore nato in Italia - Fecondazione eterologa eseguita all'estero - Domanda di rettificazione dell'atto di nascita - Madre biologica e madre intenzionale - Indicazione delle due donne quali genitori - Rigetto - Fondamento.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

*Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, poiché nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.*

Riferimenti normativi: Legge 19/02/2004 num. 40 art. 5 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19599 del 2016 Rv. 641310 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 04

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7676 del 03/04/2020** (Rv. **657465 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **GIULIA IOFRIDA.** Relatore: **GIULIA IOFRIDA.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Diff.)

C. (SAVINI GIUSEPPE) contro M. (CARUSO ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2015

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Condotte illecite - Violazione di norme pubblicitiche - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicitiche che non siano direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale non integra di per sé la fattispecie illecita di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., dovendo piuttosto accompagnarsi alla violazione anzidetta il compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva respinto la domanda tesa ad accertare gli atti di concorrenza sleale, posti in essere mediante l'apertura domenicale di un esercizio commerciale, in violazione dei requisiti richiesti dal comune).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8012 del 2004 Rv. 572356 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7667 del 03/04/2020** (Rv. **657494 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO.** Relatore: **ROSARIO CAIAZZO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

T. (PICCHIONI GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/07/2017

002066 ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - CONDIZIONI Adozione di maggiorenne - Adottante e adottato - Divario minimo di diciotto anni - Riduzione - Ammissibilità - Condizioni.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 354 del 1999 Rv. 522301 - 01, N. 2426 del 2006 Rv. 586151 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione seconda e VI seconda*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020** (Rv. **657595 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FELICE MANNA**. Relatore: **FELICE MANNA**.  
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (FICARRA ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016470/2019 65463801

Massime precedenti Conformi: N. 16470 del 2019 Rv. 654638 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020** (Rv. **657595 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FELICE MANNA**. Relatore: **FELICE MANNA**.  
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (FICARRA ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016925/2018 64969701

Massime precedenti Conformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020** (Rv. **657643 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**.  
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (MORINI ALESSANDRO) contro L. (SCAGLIA CARLO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/10/2017

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Illeciti amministrativi in materia ambientale - Accertamento effettuato dalla Provincia - Incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.

*In materia di illeciti ambientali, qualora l'accertamento e l'irrogazione delle relative sanzioni siano stati effettuati dalla Provincia in luogo della regione viene in evidenza un vizio di incompetenza assoluta solo se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato un'incompetenza solo relativa, spettando all'epoca dei fatti alla Provincia, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di rilascio delle autorizzazioni di scarichi idrici).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8062 del 2016 Rv. 639449 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8359 del 29/04/2020** (Rv. **657594 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

G. (CONDEMI ANTONIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 15/01/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - Necessità - Impossidenza dell'assistito - Prova - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 13875 del 2010 Rv. 613505 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020** (Rv. **657643 - 03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (MORINI ALESSANDRO) contro L. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/10/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Scarichi acque senza autorizzazione - Art. 54, comma 2, d.lgs. n.152 del 1999 - Apertura di nuovi scarichi -Illecito c.d. " proprio " - Esclusione - Responsabilità - Autore materiale della violazione - Sussistenza - Trasferimento dell'impianto - Originario titolare dell'autorizzazione - Responsabilità - Esclusione.

*L'infrazione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 2, del d.lgs. n.152 del 1999, che punisce "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie ... senza l'autorizzazione", non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata; ne consegue che, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale intestatario dell'autorizzazione, abbia di fatto trasferito l'impianto, ma unicamente l'autore materiale della condotta illecita.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020** (Rv. **657643 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (MORINI ALESSANDRO) contro L. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/10/2017

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Sanzioni amministrative - Tutela delle acque da inquinamento - Art. 135, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Potestà sanzionatoria delle Province per effetto di delega delle Regioni - Sussistenza - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di tutela delle acque da inquinamento, sussiste la potestà sanzionatoria delle Province per effetto di delega da parte delle Regioni, avendo l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 provveduto solo ad un riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, nel cui quadro si delinea una competenza trasversale, in piena coerenza con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali nel rispetto degli artt. 117, comma 2, lett. s), e 118 Cost., commi 1 e 2.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8194 del 27/04/2020** (Rv. **657641 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

V. (ACCATTATIS ANTONIO) contro F. (NARDI RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2015

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere formulate per la prima volta in grado di appello non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali, e precisamente l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 21791 del 2010 Rv. 615045 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8197 del 27/04/2020** (Rv. **657642 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **ENRICO CARBONE.** Relatore: **ENRICO CARBONE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (GIOIOSO RAFFAELLO) contro A. (MODESTI DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/04/2016

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Preconfezionamento di pane precotto - Dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998 - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prescrivono l'obbligo di preconfezionamento per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, in quanto il preconfezionamento costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto. Né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE ha dichiarato legittimo sul piano unionale l'obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all'importazione intracomunitaria.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 14, DPR 30/11/1998 num. 502 art. 1, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267

*Massime precedenti Vedi:* N. 15041 del 2017 Rv. 644553 - 04

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 8199 del 27/04/2020 (Rv. 657593 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

T. (ZOCALI MANUELA MARIA) contro A. (PATARNELLO GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/10/2015

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011748/2019 65379101

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11748 del 2019 Rv. 653791 - 01

---

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. 2 - , Sentenza n. 7945 del 20/04/2020 (Rv. 657568 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

C. (LOMBARDI PAOLO) contro A. (VILLANI GIOVANNI)

Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 03/04/2015

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE "Delegatio promittenti" e "delegatio solvendi" - Distinzione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

*Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato; l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell'espressa testuale negazione dell'effetto cumulativo nella lettera di delegazione e della circostanza che la delegata non si era obbligata nei confronti della delegataria neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269

*Massime precedenti Vedi:* N. 4852 del 2019 Rv. 652728 - 01, N. 676 del 1973 Rv. 362822 - 01, N. 2560 del 2007 Rv. 594992 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7940 del 20/04/2020** (Rv. **657591 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

D. (DE MONTIS ALDO) contro P. (CUFFARI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/05/2014

138261 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito - Limiti di valore - Deroga - Condizioni.

*Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726

Massime precedenti Conformi: N. 5884 del 1993 Rv. 482515 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7941 del 20/04/2020** (Rv. **657592 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

T. (DE FRANCO VITTORIO) contro B. (CONTE GIOVANNI)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Atto di precetto per somma determinata - Detrazione dall'importo riconosciuto nella sentenza parziale di quanto riconosciuto in favore della controparte nella sentenza definitiva - Acquiescenza alla sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento.

*Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 19747 del 2011 Rv. 619482 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7941 del 20/04/2020** (Rv. **657592 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

T. (DE FRANCO VITTORIO) contro B. (CONTE GIOVANNI)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza di primo grado - Rigetto nel merito - Mancato esame di questione pregiudiziale su ammissibilità della domanda riconvenzionale - Giudicato implicito - Esclusione - Necessità di

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

impugnazione incidentale - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello - Omissione del giudice - "Error in procedendo" - Sussistenza.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA  
In genere.

*Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 25906 del 2017 Rv. 646160 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020** (Rv. **657567 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ENRICO CARBONE**. Relatore: **ENRICO CARBONE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

Z. (TAPPARO CESARE) contro R. (IURI DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/12/2015

254023 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA  
Sanzioni amministrative - Violazione per omessa tenuta di regolare contabilità di cui all'art. 8 del d.l. n. 49, conv. in l. n. 119 del 2003 - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della l. n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Ragioni.

*In tema di sanzioni amministrative applicate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (c.d. quote-latte), l'acquirente che non abbia rispettato gli obblighi di regolare tenuta della contabilità di cui all'art. 8, comma 3, d.l. n. 49 del 2003, conv. in l. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, l. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, posto che la sanzione prevista non è proporzionale, risultando espressamente fissati un limite minimo pari ad euro 1.000,00 e uno massimo di euro 100.000,00.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 8 com. 3, Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 26979 del 2018 Rv. 651012 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020** (Rv. **657579 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**.  
Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

S. (SANTANGELI FABIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/03/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO  
Decisività - Accertamento controfattuale - Necessità - Conseguenze.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6881 del 2014 Rv. 630157 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6038 del 2016 Rv. 639274 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1666 del 2009 Rv. 606126 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8048 del 23/04/2020 (Rv. 657606 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**

*Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

N. (CUTELLE' ANDREA) contro A. (ANTONUCCI ENZO ANTONIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2017

058267 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Domanda di adempimento - Mutamento in domanda di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - In grado d'appello - Ammissibilità - Forma - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Comparsa di risposta - Sufficienza.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

*Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche con la sola comparsa di risposta senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 882 del 2018 Rv. 646669 - 02, N. 12238 del 2011 Rv. 617892 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7785 del 10/04/2020 (Rv. 657578 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**

M. (COSTAGLIOLA CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 23/03/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Protezione internazionale e/o umanitaria - Rigetto - Revoca automatica dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6, Legge 13/04/2017 num. 46, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

*Massime precedenti Vedi:* N. 21610 del 2018 Rv. 650471 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione terza e VI terza*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8383 del 29/04/2020** (Rv. **657600 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

R. (PUTZU ALESSANDRA) contro C. (FENZA MASSIMO ANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/08/2016

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Indennizzo previsto dall'art. 59 l.r. Sardegna n. 23 del 1998 - Presupposti - Mancata adozione del piano faunistico-venatorio - Irrilevanza ai fini dell'indennizzo.

*L'indennizzo ex art. 59 della l.r. Sardegna n. 23 del 1998 è previsto per i soli danni provocati dalla fauna selvatica nelle zone espressamente indicate in tale disposizione, al di fuori delle quali non assume rilevanza, ai fini del riconoscimento della tutela indennitaria, la mancata adozione da parte della Regione di strumenti normativi complementari, come il piano faunistico-venatorio ex art. 19 l.r. cit., necessari per l'individuazione degli specifici contesti territoriali in cui opera il meccanismo indennitario.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 29/07/1998 num. 23 art. 19, Legge Reg. Sardegna 29/07/1998 num. 23 art. 59

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8404 del 29/04/2020** (Rv. **657602 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (DEL VECCHIO FRANCESCO) contro S. (SERAFINO PASQUALE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/12/2016

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.

*I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25421 del 2013 Rv. 629122 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8395 del 29/04/2020** (Rv. **657601 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

R. (PEPE FRANCO) contro A. (LA PISCOPIA BENIAMINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Sospensione cautelare della richiesta di aiuto comunitario - Risarcimento dei danni cagionati dalla P.A. nell'esercizio di potere autoritativo - Accertamenti del giudice di merito - Fattispecie.

*Ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla sospensione cautelare di un aiuto comunitario all'agricoltura, il giudice di merito deve valutare se, al tempo dell'applicazione della misura, la contestazione di illecito formulata nella denuncia dell'ente di controllo risultasse, alla luce degli atti di indagine, palesemente incongrua e, quindi, tale da non integrare la situazione di sospetta infrazione che giustifica l'emanazione del provvedimento cautelare. (Nella specie, relativa alla sospensione di contributi comunitari alla produzione di olio d'oliva, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, ai fini dell'accertamento della responsabilità*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

dell'AGEA, aveva tenuto conto dell'esito assolutorio del giudizio penale seguito alla denuncia di Agecontrol e non dei risultati delle indagini svolte da tale ente di controllo).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1986 num. 898 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 21/01/1985 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 17/07/1984 num. 2261, Regolam. Commissione CEE 31/10/1984 num. 3061

Massime precedenti Vedi: N. 4153 del 2019 Rv. 652746 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)**

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (GALARDO ANTONIO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/11/2017

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Cause scindibili - Interruzione del processo - Effetti per i litisconsorti non attinti dall'evento interruttivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

133145 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

*In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4684 del 2020 Rv. 656912 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15142 del 2007 Rv. 598541 - 01, N. 9686 del 2013 Rv. 626430 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 03)**

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (ALBISINNI LUIGI) contro C. (CONFORTINI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2015

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Pagamento effettuato dal mandatario - Azione di ripetizione - Legittimazione del mandante - Sussistenza - Legittimazione del mandatario - Condizioni.

*La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 8137 del 23/04/2020 (Rv. 657510 - 01)**

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (PAOLI PAOLO) contro P. (BURGIO MANFREDI)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE  
Quantificazione del danno risarcibile - Elementi - Pregiudizio subito dal danneggiato - Arricchimento del danneggiante mediante fatto ingiusto - Irrilevanza - Eccezioni - Fattispecie.

*In tema di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, il risarcimento del danno va commisurato al pregiudizio subito dal danneggiato, salvo che l'arricchimento derivi dallo sfruttamento di beni o risorse dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha statuito che il risarcimento del danno per la mancata pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione deve essere parametrato al danno inferito al diffamato e non al risparmio, per il diffamante, del costo di pubblicazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1148, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 8992 del 2012 Rv. 622775 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 8118 del 23/04/2020 (Rv. 657599 - 01)**

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (ALDEGHERI MADDALENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 07/04/2017

048014 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE Quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Riscossione mediante ruolo - Procedimento disciplinato "ratione temporis" dall'art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, del d.l. n. 5 del 2009 - Notificazione della cartella di pagamento - Riconoscimento ad Equitalia s.p.a. della qualità di soggetto abilitato - Sussistenza - Fondamento - Mancata attribuzione normativa della qualifica di ufficiale della riscossione - Irrilevanza - Ragioni.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

*Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte in cui siano applicabili, "ratione temporis", i commi 10 e 10 bis dell'art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 2009, deve riconoscersi ad Equitalia s.p.a. la qualità di soggetto abilitato alla notificazione della cartella di pagamento per conto dell'Agea, atteso che quest'ultima, in base alle predette disposizioni, può avvalersi, a tali fini, non solo del Corpo della Guardia di Finanza ma anche, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia, assumendo gli effetti giuridici dell'attività compiuta da queste; né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la qualifica di ufficiali della riscossione venga normativamente attribuita soltanto agli appartenenti al personale della Guardia di Finanza, discendendo l'abilitazione per Equitalia direttamente dalla convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies,*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*che costituisce norma speciale, quanto all'identificazione del soggetto abilitato alla notificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Legge 09/04/2009 num. 33, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26669 del 2017 Rv. 646839 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 8106 del 23/04/2020 (Rv. 657574 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*A. (SIVIERI ORLANDO) contro R. (MANZI ANDREA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2017*

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Servizio di trasporto pubblico a tariffe agevolate - Diritto alla compensazione dei relativi svantaggi economici ai sensi del Regolamento 1191/69/CEE - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In materia di trasporto pubblico, il Regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, non impone una compensazione economica a favore delle imprese di trasporto obbligate ad applicare tariffe agevolate, ma ha lo scopo di fissare criteri comuni per la sua attuazione; pertanto, se gli obblighi di servizio (compresi quelli tariffari) gravano sulle imprese per effetto di contratti stipulati in esito a gare di evidenza pubblica (come previsto dagli artt. 17 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997), l'obbligo di compensazione per lo svantaggio economico trova fonte esclusivamente nella contrattazione delle parti, se conforme ai criteri indicati dal predetto Regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza in capo alla Regione di un obbligo di compensazione - ulteriore rispetto al corrispettivo, onnicomprensivo, riconosciuto contrattualmente - derivante direttamente dalla normativa comunitaria, dalla legge nazionale o dalla l.r. Veneto n. 25 del 1998, il cui art. 27 si limita ad affidare alla Giunta la fissazione dei criteri di politica tariffaria tenendo conto dell'art. 11 del Regolamento 1191/69/CEE).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 26/06/1969 num. 1191, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 30/10/1998 num. 25 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 20/06/1991 num. 1893

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19828 del 2012 Rv. 623982 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (MACCARONE ANTONIO GIUSEPPE) contro D. (FOLLIERI ROSARIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2017*

131009 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Rimedi - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 5, Cod. Proc. Civ. art. 656, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3158 del 1984 Rv. 435205 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**I. (ALBISINNI LUIGI) contro C. (CONFORTINI MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2015

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

*Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 15599 del 2019 Rv. 654346 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**I. (ALBISINNI LUIGI) contro C. (CONFORTINI MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2015

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Pagamento effettuato dal mandatario ad un terzo per conto del mandante - Requisiti ex art. 1180 c.c. - Accertamento in capo al mandante - Necessità.

*L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703

Massime precedenti Vedi: N. 9472 del 2004 Rv. 572948 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020 (Rv. 657569 - 01)**

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

P. (SERRA PAOLA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/10/2016

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - Natura - Debito di valore - Conseguenze.

*L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso allegghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9517 del 2002 Rv. 555474 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020 (Rv. 657571 - 01)**

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (MANCA MARIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/06/2017

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiante - Interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*All'indennizzo assicurativo per la responsabilità civile non si applicano gli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, atteso che la somma corrisposta a tale titolo dall'assicuratore, pur trovando fondamento nel contratto di assicurazione, serve a ristorare il danneggiante dell'esborso compiuto a titolo di risarcimento del danno, per il quale l'art. 1, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo esclude espressamente l'applicazione degli interessi predetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva riconosciuto gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 sull'indennizzo preteso dall'assicurato onde essere rimborsato di quanto corrisposto, a seguito di condanna al risarcimento del danno, per spese di lite e di registrazione del verbale di conciliazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020** (Rv. **657570 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore:

**STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (GRADARA RITA) contro P. (FURLANETTO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2016

172013 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie.

172015 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.

*La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l'accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1343

Massime precedenti Vedi: N. 15841 del 2014 Rv. 631672 - 01, N. 6703 del 1998 Rv. 517065 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7948 del 20/04/2020** (Rv. **657569 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore:

**STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

P. (SERRA PAOLA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/10/2016

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno da inadempimento contrattuale - Risarcimento - Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.

*In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 9039 del 2016 Rv. 639930 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7969 del 20/04/2020** (Rv. **657572 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CERRONE GIULIO)

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 30/03/2018

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. - Fondamento.

*I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4004 del 2020 Rv. 657005 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7969 del 20/04/2020** (Rv. **657572 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CERRONE GIULIO)

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 30/03/2018

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni da fauna selvatica - Ripartizione degli oneri probatori - Prova liberatoria - Caso fortuito - Contenuto.

*In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10402 del 2016 Rv. 640035 - 01, N. 4373 del 2016 Rv. 639473 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7969 del 20/04/2020** (Rv. **657572 - 03**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CERRONE GIULIO)

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 30/03/2018

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni da fauna selvatica - Ente responsabile dei danni - Individuazione - Legittimazione esclusiva della Regione - Sussistenza - Rivalsa nei confronti di altro ente - Condizioni.

*Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 18952 del 2017 Rv. 645378 - 01, N. 23151 del 2019 Rv. 655507 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 7745 del 08/04/2020 (Rv. 657506 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

*R. (VENTRICI ROBERTA) contro P. (GIDARO MARZIALE)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/09/2016*

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni socio-sanitarie - Regime di accreditamento - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione Calabria - Esclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 - Esclusione.

143152 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - IN GENERE In genere.

*In tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la Regione Calabria ha demandato ex art. 13 l.r. Calabria n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie locali la legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della Regione stessa, poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24 art. 13, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 17587 del 2018 Rv. 649552 - 01, N. 22037 del 2016 Rv. 642636 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020 (Rv. 657507 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*R. (FORNARI MASSIMILIANO CESARE) contro G. (MANDRE' MARA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2018*

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione da sinistro stradale - Danno patito dagli stretti congiunti "iure proprio" - Sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Prova - Rapporto di stretta parentela - Valenza presuntiva - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11212 del 2019 Rv. 653591 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020** (Rv. **657503 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

P. (GALZIGNATO MARIA SUSETTA) contro A. (MORGANTI DAVID)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/04/2016

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.

*In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 21230 del 2016 Rv. 642944 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020** (Rv. **657501 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro L. (STRAPPAFELCI ELVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Presupposti - Verità della notizia - Inesattezze secondarie o marginali - Irrilevanza - Carattere diffamatorio, oltre che falso, della circostanza erroneamente riferita - Valutazione con riferimento all'intero narrato - Necessità - Fattispecie.

*In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio. (Nella specie, la S.C.*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze inesatte, vale a dire che un medico, indicato come autore della somministrazione di sostanze dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione per via delle sue dimissioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato "definitivamente" in appello, nonostante la proposizione di ricorso per Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine confermata).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 17197 del 2015 Rv. 636476 - 01, N. 11233 del 2017 Rv. 644194 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020 (Rv. 657502 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

A. (BOTTONI MAURO) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 04/01/2018

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

*In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

*Massime precedenti Vedi:* N. 18724 del 2003 Rv. 568725 - 01, N. 21896 del 2017 Rv. 645717 - 01, N. 23706 del 2016 Rv. 642986 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

T. (CORBO NICOLA) contro C. (CLEMENTE ENZO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASSINO, 14/11/2017

026006 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI Praticante abilitato - Legittimazione ad esercitare il patrocinio - Appello dinanzi al tribunale - Esclusione - Entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 - Irrilevanza - Fondamento.

*Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 41, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3917 del 2016 Rv. 639064 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7756 del 08/04/2020** (Rv. **657504 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Impugnazione del preavviso di fermo - Natura - Contestuali richieste di accertamento dell'insussistenza dei crediti posti a fondamento di tale preavviso o della loro illegittimità - Accoglimento di tali richieste - Conseguenze.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

*L'impugnazione del preavviso di fermo è un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, anche ove sia stata ritenuta fondata, al momento della decisione, l'ulteriore domanda, contestualmente proposta, di accertamento dell'insussistenza o dell'illegittimità delle ragioni di credito sulle quali tale preavviso era fondato, permane l'interesse dell'attore ad ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del detto fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del menzionato preavviso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32243 del 2018 Rv. 651829 - 01, N. 18041 del 2019 Rv. 654525 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7759 del 08/04/2020** (Rv. **657509 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARIO CIGNA**. Relatore: **MARIO CIGNA**.

S. (MANCA BITTI DANIELE) contro A. (BARILA' ENZO LINO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/12/2017

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Possibilità per la P.A. di avvalersi del cd. arbitrato irrituale o libero per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE In genere.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

*La P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati (nella specie, un contratto di affitto agrario), dello strumento del cd. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28533 del 2018 Rv. 651499 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8987 del 2009 Rv. 607501 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020** (Rv. **657508 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (CORBO NICOLA) contro C. (CLEMENTE ENZO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASSINO, 14/11/2017

174199 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE Trasporto ferroviario - Cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio - Indennizzo previsto dalla vigente normativa - Idoneità di tale normativa ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ai danni, patrimoniali e non, lamentati da un viaggiatore giunto a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo un tragitto ininterrotto durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposo).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9312 del 2015 Rv. 635316 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7751 del 08/04/2020** (Rv. **657500 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

L. (PARENTI LUIGI) contro P. (NERI NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/04/2015

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Revoca della procura alle liti - Interruzione - Esclusione - Morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza - Conseguenze.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*In tema di giudizio di cassazione, la revoca della "procura ad litem", quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento, mentre, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore,*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24681 del 2009 Rv. 610227 - 01, N. 21608 del 2013 Rv. 627660 - 01, N. 17649 del 2010 Rv. 614327 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 477 del 2006 Rv. 585538 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7760 del 08/04/2020** (Rv. **657597 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CRISTIANO VALLE.** Relatore: **CRISTIANO VALLE.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

C. (GALASSO ALFREDO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/03/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 per condotta omissiva colposa - Accertamento del nesso causale fra tale condotta e l'evento lesivo - Criteri - Limiti - Sindacabilità dell'apprezzamento del giudice di merito in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

*In tema di responsabilità civile dei magistrati ai sensi della l. n. 117 del 1988, il giudice che sia chiamato ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa del magistrato e l'evento lesivo non può escluderne la ricorrenza solo perché tale evento si sarebbe comunque potuto realizzare in altro modo, dovendo egli valutare - alla stregua di un giudizio controfattuale fondato sulla regola del "più probabile che non" - la probabilità, positiva o negativa, che, alla luce degli elementi del caso concreto, detta condotta potesse evitare il rischio specifico del danno effettivamente verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai figli minori di una donna, uccisa dal marito con un coltello a serramanico, i quali avevano sostenuto che l'autorità requirente avesse colposamente omesso, con grave negligenza, di disporre una perquisizione dell'omicida, nonostante la vittima, in precedenti denunce, avesse fatto riferimento al menzionato coltello; in particolare, gli attori in primo grado avevano dedotto che la suddetta perquisizione, ove effettuata, avrebbe ragionevolmente condotto al sequestro dell'arma e, quindi, avrebbe potuto evitare il decesso della madre, ma il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il crimine sarebbe stato, in ogni caso, commesso perché, anche qualora tale sequestro fosse stato disposto, l'omicida "avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche similari a quella utilizzata per uccidere, semplicemente acquistandola").*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 5487 del 2019 Rv. 652991 - 01, N. 23197 del 2018 Rv. 650602 - 01, N. 13096 del 2017 Rv. 644388 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020** (Rv. **657617 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (VERDE GIOVANNI) contro D. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Procura speciale a vendere - Autenticazione del notaio - Violazione dovere di diligenza qualificata nella identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura - Responsabilità del notaio anche nei confronti del terzo interessato all'acquisto - Sussistenza - Fondamento.

*Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1175, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 9320 del 2016 Rv. 639919 - 01, N. 11642 del 2012 Rv. 623269 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020** (Rv. **657617 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (VERDE GIOVANNI) contro D. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2017

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Deposizione "de relato ex parte" - Valore di prova testimoniale - Presupposti - Fondamento - Assenza di tali presupposti - Conseguenze.

138299 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE In genere.

*La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 569 del 2015 Rv. 634331 - 01, N. 1320 del 2017 Rv. 642521 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7747 del 08/04/2020** (Rv. **657596 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (DE GIORGIO MARIO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 05/10/2017

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Risarcimento del danno - Riserva di domandarne la quantificazione in separato giudizio - Rinuncia implicita - Esclusione - Fattispecie.

*Il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, della stessa all'"an debeat", una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione di appello, che aveva liquidato il danno nonostante l'attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all'"an" della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 31571 del 2019 Rv. 656277 - 01, N. 21326 del 2018 Rv. 650031 - 01, N. 15214 del 2014 Rv. 631675 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7753 del 08/04/2020** (Rv. **657715 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (TAURINI STEFANO) contro C. (GOBBI LUISA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 26/09/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno da cd. micropermanente - Prova - Modalità - Sopravvenienza della l. n. 124 del 2017 e della decisione n. 98 del 2019 della Corte costituzionale - Rilevanza - Esclusione.

*In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla l. n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 32 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26249 del 2019 Rv. 655820 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020** (Rv. **657607 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

P. (PIAZZA LUCIANO) contro G.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie.

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6802 del 2010 Rv. 612202 - 01, N. 3744 del 2017 Rv. 643655 - 01, N. 17083 del 2013 Rv. 627671 - 01, N. 18785 del 2010 Rv. 614563 - 01

---

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020** (Rv. **657581 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

S. (SARTIANI GABRIELLA) contro G. (CAPALDO CAROLINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Titolo esecutivo nei confronti di condebitori solidali - Ordinanza di assegnazione di crediti nei confronti di un condebitore - Successiva azione esecutiva nei confronti di altro condebitore - Ammissibilità - Condizioni e limiti.

079047 ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE In genere.

*In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 10668 del 2019 Rv. 653657 - 02, N. 7078 del 2015 Rv. 635106 - 01, N. 30862 del 2018 Rv. 651638 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.**

P. (PREVIATI LUCA) contro B. (MARTINOLLI FRANCESCA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 25/10/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

*Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9511 del 2010 Rv. 612778 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8043 del 22/04/2020 (Rv. 657582 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.**

B. (MANDELLI RICCARDO) contro T. (BARBERI MAURO ADRIANO)

Regola competenza

044055 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI Accertamento incidentale circa l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale "inter alios" - Fatto storico costitutivo della domanda dell'attore - Rilevanza di tale accertamento incidentale ai fini della competenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di competenza del tribunale delle imprese riguardo all'accertamento incidentale della risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

*Qualora l'attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia di un negozio "inter alios" senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l'attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione - da accertare, dunque, in via meramente incidentale - quale fatto presupposto della risoluzione dell'obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 28537 del 2018 Rv. 651233 - 01, N. 2175 del 1997 Rv. 502959 - 01





# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione lavoro e VI lavoro*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020** (Rv. **657611 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (RANDAZZO GIOVANNI) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/05/2013

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Durata del matrimonio - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Criteri equitativi - Convivenza prematrimoniale ovvero entità dell'assegno divorzile - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.

*La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16093 del 2012 Rv. 624328 - 01, N. 2092 del 2007 Rv. 594082 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 8261 del 28/04/2020** (Rv. **657618 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**.

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/01/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Lavoro pubblico contrattualizzato - Assunzione di categorie protette ex l. n. 68 del 1999 - Orfano di caduto sul lavoro - Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Conseguenze - Assunzione diretta - Limiti - Fattispecie.

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA In genere.

*In tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex l. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; pertanto, in una logica di interpretazione sistematica delle norme in materia, è consentita l'assunzione diretta di tale categoria di lavoratori solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo ed entro il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri, per il reclutamento delle qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la possibilità di assunzione diretta di orfano di caduto sul lavoro, da inquadrarsi*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*nel settimo livello retributivo, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, trattandosi di amministrazione che non applica il c.c.n.l. comparto Ministeri ma quello degli enti di ricerca).*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 123 CORTE COST., Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 2, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 18 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge 11/03/2011 num. 25

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 8265 del 28/04/2020 (Rv. 657645 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

**W. (DOLCINI PIER GIUSEPPE) contro I. (SGROI ANTONINO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/08/2014

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Decontribuzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997 conv. in l. n. 135 del 1997 applicabile "ratione temporis" - Retribuzione di risultato - Individuazione dei parametri - Contratto collettivo aziendale - Nozione - Interpretazione restrittiva della disposizione - Fondamento - Fattispecie.

*In materia di decontribuzione concernente la retribuzione di risultato ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997 conv. in l. n. 135 del 1997 - applicabile "ratione temporis" -, l'individuazione dei parametri di misurazione del risultato stesso è dalla citata disposizione demandata al contratto collettivo aziendale, il quale non è una sommatoria di più contratti individuali, bensì atto di autonomia sindacale riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati e destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro; la predetta disposizione va peraltro interpretata restrittivamente, poiché l'attribuzione alla fonte sindacale del potere di incidere sulla regola generale della base contributiva evita il rischio di fenomeni collusivi delle parti e riposa, pertanto, su considerazioni specifiche della disciplina previdenziale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto dovuta la contribuzione su premi di risultato erogati in esecuzione di un accordo aziendale, che, non potendo qualificarsi come "sindacale", per essere stato sottoscritto dalla società e da un rappresentante dei lavoratori non sindacalista, era stato reputato non idoneo ad integrare i presupposti per la fruizione della decontribuzione - ha escluso che i predetti presupposti potessero essere costituiti da un uso negoziale, non potendo quest'ultimo essere sussunto nella astratta previsione normativa).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 2, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 247 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1362, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1340

*Massime precedenti Vedi:* N. 2022 del 1999 Rv. 523955 - 01, N. 9044 del 2004 Rv. 572824 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 8166 del 24/04/2020 (Rv. 657616 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

**Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**M. (AGOSTO GIOVAMBATTISTA) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/03/2017

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA' Accollo cumulativo - Solidarietà tra accollante e accollato - Conseguenze - Rinuncia alla prescrizione da parte dell'accollato - Opponibilità all'accollante - Esclusione.

*In caso di accollo cumulativo, il regime di solidarietà tra accollante ed accollato comporta che la rinuncia del secondo alla prescrizione non sia opponibile al primo, ai sensi dell'art. 1310 c.c.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937

Massime precedenti Vedi: N. 14091 del 2001 Rv. 550209 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 7699 del 06/04/2020** (Rv. **657512 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/05/2013

098139 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - DI MISSIONE - IN GENERE Indennità di missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio ex l. n. 836 del 1973 - Spostamenti ricompresi nel normale quadro organizzativo dei servizi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il trattamento per missione isolata fuori della sede di servizio non compete se gli spostamenti rientrano nel quadro organizzativo e funzionale dei servizi e, pertanto, diventano contenuto normale della prestazione, come si evince dall'art. 3, lett. c) della l. n. 836 del 1973, che - espressamente - esclude il riconoscimento dell'indennità quando la missione sia svolta nella zona che non esula dall'ambito del comprensorio territoriale in cui si svolge il normale servizio per il quale il dipendente è stato assunto. (In applicazione di detto principio, in una fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 213, della l. n. 266 de 2005, che ha soppresso l'indennità di trasferta per missioni all'interno e le indennità supplementari sui titoli di viaggio, la S.C. ha escluso potesse considerarsi svolto in missione isolata l'insegnamento presso diverse articolazioni territoriali di un centro di educazione permanente).*

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 836 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 836 art. 3, Legge 26/07/1978 num. 417 art. 5, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 213 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1426 del 2008 Rv. 602767 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 7704 del 06/04/2020** (Rv. **657521 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (RAMICONE FRANCESCA) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2013

048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI CONCORRENZA Aiuti di Stato - Esenzione "de minimis" - Rispetto del limite d'importanza - Sull'intero triennio e non per singolo aiuto - Necessità.

*In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 44, Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69, Regolam. Commissione CEE 07/05/1998 num. 994, Regolam. Commissione CEE 12/12/2002 num. 2204

Massime precedenti Conformi: N. 6671 del 2012 Rv. 622316 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11228 del 2011 Rv. 618180 - 01, N. 14574 del 2017 Rv. 644684 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 7698 del 06/04/2020** (Rv. **657522 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (FURIANI MARIA AMBRA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/08/2014

103088 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI Aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970 - Contribuzione figurativa - Base di calcolo - Retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio - Emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa - Esclusione ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996 - Regolamentazione della retribuzione figurativa da parte di usi aziendali o di pattuizioni individuali - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI In genere.

*In tema di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, nonché eventuali pattuizioni individuali, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente il diritto all'inclusione nella retribuzione figurativa del premio di produzione e di altri incentivi correlati allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, nonostante gli emolumenti in questione fossero stati riconosciuti per prassi aziendale alla generalità dei dipendenti, a prescindere dalla loro presenza in servizio).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 8, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3719 del 1997 Rv. 503973 - 01, N. 6430 del 1998 Rv. 516855 - 01, N. 4811 del 1996 Rv. 497771 - 01, N. 3635 del 1999 Rv. 525293 - 01, N. 10150 del 2000 Rv. 539084 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione tributaria e VI tributaria*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8430 del 30/04/2020** (Rv. **657621 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **STEFANO PEPE**. Relatore: **STEFANO PEPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (IANNOTTA GREGORIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 08/05/2014

177491 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI Imprenditore agricolo professionale - Società agricole - Di persone e di capitale - Qualifica di IAP - Condizioni - Limitazione di cui all'art. 1, comma 3 bis, d.lgs. n. 99 del 2004 - Ambito di applicazione - Ragioni - Fenomeno del cd. IAP "itinerante" - Abusività - Riferibilità alle sole società di capitali - Fondamento.

*Le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs n. 99 del 2004 in favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3 bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore ad una sola società, essendo volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 06/08/1954 num. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10542 del 2017 Rv. 643931 - 01, N. 28062 del 2018 Rv. 651831 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8329 del 29/04/2020** (Rv. **657590 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIANLUCA GRASSO**. Relatore: **GIANLUCA GRASSO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

L. (GUADAGNUOLO PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 16/04/2012

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella esattoriale - Impugnazione - Vizio proprio di motivazione - Imputabilità al concessionario - Esclusione - Fondamento.

*In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproductiva del ruolo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 3707 del 2016 Rv. 638876 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11722 del 2010 Rv. 613233 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8080 del 23/04/2020** (Rv. **657554 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

L. (CELOTTO ALFONSO) contro C. (BALDASSARI CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/10/2016

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Contributi consortili - Riscossione mediante ruolo - Applicabilità - Fondamento - Agenti della riscossione - Legittimità.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

*I contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14, l. n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i consorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17 com. 3, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14 com. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13165 del 2014 Rv. 631221 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4309 del 2017 Rv. 642855 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8068 del 23/04/2020** (Rv. **657552 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **FRANCESCO FEDERICI**. Relatore: **FRANCESCO FEDERICI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (LUCISANO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/05/2011

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Disciplina ex art. 1, commi 301, 302, l. n. 296 del 2006 - Applicabilità retroattiva - Abolizione del regime di indeducibilità dei costi non separatamente dichiarati - Incidenza - Regime sanzionatorio dell'infedele dichiarazione - Esclusione - Illiceità della condotta omissiva - Persistenza - Conseguenze.

*In tema di reddito d'impresa, per effetto delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, l. n. 296 del 2006 e prima di quelle di cui alla l. n. 208 del 2015 (applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list") è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità, la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997, ed esula dalla fattispecie di infedele dichiarazione, non incidendo più sul calcolo dei componenti di reddito, con conseguente esclusione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 471 del 1997.*

Riferimenti normativi: Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, DPR 18/12/1997 num. 471 art. 1, DPR 18/12/1997 num. 471 art. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11933 del 2016 Rv. 640084 - 01



**Sez. 5 - , Sentenza n. 8082 del 23/04/2020 (Rv. 657589 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA BALSAMO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BATTAGLIESE GUIDO LUIGI)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2012

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Vincolo di destinazione - Presupposto impositivo - Esclusione - Imposta di donazione, registro e ipocatastale - Effettività del trasferimento di ricchezza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di "trust" cd. autodichiarato, ove disponente e "trustee" coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza).*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE

**Massime precedenti Difformi:** N. 3735 del 2015 Rv. 634927 - 01

**Massime precedenti Vedi:** N. 16699 del 2019 Rv. 654688 - 01, N. 21614 del 2016 Rv. 641558 - 01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 (Rv. 657553 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA BALSAMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

N. (NUTI FLAVIO) contro C. (BALDASSARI CARLO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/03/2014

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Obbligo contributivo - Omessa impugnazione degli atti generali presupposti innanzi al giudice amministrativo - Irrilevanza - Contestazione della legittimità della pretesa impositiva nel giudizio tributario - Ammissibilità - Contenuto - Onere della prova - Ripartizione tra le parti.

*In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.*

**Riferimenti normativi:** Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 21176 del 2014 Rv. 633055 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7854 del 16/04/2020** (Rv. **657551 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **MAURA CAPRIOLI**. Relatore: **MAURA CAPRIOLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PORZIO MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 16/11/2015

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Procedura Docfa - Beni con destinazione speciale - Criteri di stima - Deprezzamento - Modalità di calcolo.

*In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 3, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Vedi: N. 17971 del 2018 Rv. 649802 - 01, N. 8529 del 2019 Rv. 653348 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7795 del 14/04/2020** (Rv. **657550 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **GIUSEPPE LOCATELLI**. Relatore: **GIUSEPPE LOCATELLI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

Z. (ESPOSITO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/01/2013

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Ruolo straordinario ex art. 15 bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Carattere eccezionale - Presupposti - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

*L'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - che consente all'amministrazione di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi e perciò passibili di annullamento totale o parziale ad opera del giudice, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), ha carattere eccezionale e presuppone la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, ciò che impone l'obbligo, in capo all'amministrazione, ai sensi degli artt. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 12, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, di indicare nella cartella, anche in forma sintetica e con motivazione "per relationem", le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti indicativi di un fondato "periculum in mora" tali da giustificare l'integrale riscossione del credito, compromettendosi altrimenti il diritto di difesa del contribuente.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 602 art. 12 com. 3, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9799 del 2017 Rv. 643628 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7765 del 09/04/2020** (Rv. **657549 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

G. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 26/10/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Irpef - Concordato biennale ex art. 33 d.l. n. 269 del 2003 - Adesione - Conseguenze - Soglia di cui al comma 8 bis dell'art. 33 - Contenuto - Fondamento - Limiti al potere di accertamento del giudice - Estensione all'IRAP - Esclusione - Ragioni.

*In tema di accertamento dell'IRPEF, l'adesione al concordato fiscale biennale, ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, comporta che la soglia prevista dal comma 8 bis, al di sotto della quale sono preclusi i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, deve essere riferita non al reddito già accertato, ma a quello accertabile, ossia a quello risultante dall'esercizio dei soli poteri di accertamento non inibiti dal precedente comma 8, esistendo tra le due disposizioni un rapporto di complementarità e non di specialità, sicché spetta al giudice verificare se sussistano i presupposti di cui al comma 4 del citato art. 33 e se il risultato dell'attività di accertamento superi la soglia del cinquanta per cento del reddito dichiarato, doveri questi non riguardanti invece l'IRAP, esulando questa dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale in questione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 4, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33 com. 8, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14266 del 2016 Rv. 640511 - 01, N. 13885 del 2018 Rv. 649088 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7655 del 02/04/2020** (Rv. **657461 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (TOVAZZI PATRIZIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/05/2012

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011439/2018 64807502

Massime precedenti Conformi: N. 11439 del 2018 Rv. 648075 - 02

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7661 del 02/04/2020** (Rv. **657540 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

F. (ANELLO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/02/2014

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di rimborso d'imposta proposta dal contribuente - Eccezione di preclusione - Proponibilità per la prima volta in appello dall'Amministrazione finanziaria - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può eccepire per la prima volta anche in appello l'adesione del contribuente al condono ex art. 16 l. n. 289 del 2002, con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle somme già versate ed effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione a opera della parte interessata a farla valere. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso il diritto al rimborso chiesto in dichiarazione da una fondazione bancaria in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per effetto della definizione della lite fiscale avente a oggetto l'avviso di accertamento in rettifica col quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IRPEG).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 20650 del 2015 Rv. 636896 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020 (Rv. 657462 - 01)**

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

*Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.**  
(Conf.)

*Y. (PANARITI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/03/2012

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA  
Rigetto implicito - Condizioni - Insussistenza del vizio - Sufficienza della motivazione - Esame delle questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza.

*Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3190 del 1972 Rv. 360983 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20718 del 2018 Rv. 650016 - 01, N. 2153 del 2020 Rv. 656681 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 7652 del 02/04/2020 (Rv. 657537 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

*M. (TADDEO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/02/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Presupposto dell'autonoma organizzazione - Compensi e spese elevate - Indizi sufficienti - Esclusione - Fattispecie.

*In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23557 del 2016 Rv. 642035 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*questioni processuali e comuni alle sezioni*



# QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

## QUESTIONI PROCESSUALI

### 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza** n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.**

contro

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 008 GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale - Riassunzione della lite - Conflitto di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti.

*In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 362, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 2926 del 2012 Rv. 621191 - 01, N. 10233 del 2017 Rv. 643786 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza** n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.**

contro

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 006 DI GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto negativo di giurisdizione su domande in rapporto di subordinazione - Potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione in riferimento a tutte le domande cumulate - Condizioni, limiti, effetti.

*Qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni Unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande - attesa l'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia - ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest'ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 362, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 2926 del 2012 Rv. 621191 - 01, N. 10233 del 2017 Rv. 643786 - 01

### 2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8268 del 28/04/2020 (Rv. 657607 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

P. (PIAZZA LUCIANO) contro G.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie.

058 CONTRATTI IN GENERE - 001 IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341, Cod. Civ. art. 1342, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6802 del 2010 Rv. 612202 - 01, N. 3744 del 2017 Rv. 643655 - 01, N. 17083 del 2013 Rv. 627671 - 01, N. 18785 del 2010 Rv. 614563 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8043 del 22/04/2020 (Rv. 657582 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

B. (MANDELLI RICCARDO) contro T. (BARBERI MAURO ADRIANO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 055 ACCERTAMENTI INCIDENTALI

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI Accertamento incidentale circa l'esistenza, la validità o l'efficacia di un rapporto contrattuale "inter alios" - Fatto storico costitutivo della domanda dell'attore - Rilevanza di tale accertamento incidentale ai fini della competenza - Esclusione - Fondamento -



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Fattispecie in tema di competenza del tribunale delle imprese riguardo all'accertamento incidentale della risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali.

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

*Qualora l'attore deduca in giudizio, come fatto storico costitutivo della propria domanda nei confronti del convenuto, l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia di un negozio "inter alios" senza evocare in giudizio tutte le parti di quel rapporto, difetta una vera e propria domanda volta a regolare gli effetti giuridici del rapporto contrattuale presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, valore o territorio, deve aversi esclusivo riguardo alla domanda proposta contro il convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza per materia del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 168 del 2003 relativamente a una causa nella quale l'attore, cedente di partecipazioni sociali, aveva dedotto, senza coinvolgere nel giudizio il cessionario, la risoluzione della cessione - da accertare, dunque, in via meramente incidentale - quale fatto presupposto della risoluzione dell'obbligazione di rilasciare al convenuto un complesso immobiliare).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 40, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 28537 del 2018 Rv. 651233 - 01, N. 2175 del 1997 Rv. 502959 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO**. *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO**.

P. (PREVIATI LUCA) contro B. (MARTINOLLI FRANCESCA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 25/10/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

079 ESECUZIONE FORZATA - 157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

*Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 618, *Massime precedenti Conformi*: N. 9511 del 2010 Rv. 612778 - 01

---

### 3. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 7755 del 08/04/2020 (Rv. 657502 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (BOTTONI MAURO) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 04/01/2018

018 ASSICURAZIONE - 151 LITISCONSORTI NECESSARI

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

*In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

*Massime precedenti Vedi*: N. 18724 del 2003 Rv. 568725 - 01, N. 21896 del 2017 Rv. 645717 - 01, N. 23706 del 2016 Rv. 642986 - 01

---

### 4. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 7747 del 08/04/2020 (Rv. 657596 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

S. (DE GIORGIO MARIO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 05/10/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 109 RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Risarcimento del danno - Riserva di domandarne la quantificazione in separato giudizio - Rinuncia implicita - Esclusione - Fattispecie.

*Il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, della stessa all'"an debeatur", una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno. (Nella specie, la S.C., nel cassare la decisione di appello, che aveva liquidato il danno nonostante l'attore si fosse riservato di agire in separata sede per la sua quantificazione, ha rilevato che il comportamento processuale della parte, che aveva allegato e chiesto di provare il pregiudizio patito, era compatibile con la sua domanda di condanna generica e non poteva farla ritenere implicitamente rinunciata poiché, pure nel giudizio limitato all'"an" della pretesa risarcitoria, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, essendo altresì necessario verificarne la portata o potenzialità lesiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 31571 del 2019 Rv. 656277 - 01, N. 21326 del 2018 Rv. 650031 - 01, N. 15214 del 2014 Rv. 631675 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7662 del 02/04/2020 (Rv. 657462 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**.  
Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**.  
(Conf.)

Y. (PANARITI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/03/2012

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA  
Rigetto implicito - Condizioni - Insussistenza del vizio - Sufficienza della motivazione -  
Esame delle questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza.

*Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 131, Massime precedenti Conformi: N. 3190 del 1972 Rv. 360983 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20718 del 2018 Rv. 650016 - 01, N. 2153 del 2020 Rv. 656681 - 01

---

## 5. PROVE IN GENERALE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

D. (DE MONTIS ALDO) contro P. (CUFFARI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/05/2014

138 PROVA CIVILE - 261 PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito - Limiti di valore - Deroga - Condizioni.

*Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Cod. Civ. art. 2726

Massime precedenti Conformi: N. 5884 del 1993 Rv. 482515 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (VERDE GIOVANNI) contro D. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2017

138 PROVA CIVILE - 016 CONFESSIONE - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Deposizione "de relato ex parte" - Valore di prova testimoniale - Presupposti - Fondamento - Assenza di tali presupposti - Conseguenze.

138 PROVA CIVILE - 299 VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE In genere.

*La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735

Cod. Proc. Civ. art. 116, Massime precedenti Vedi: N. 569 del 2015 Rv. 634331 - 01, N. 1320 del 2017 Rv. 642521 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (VERDE GIOVANNI) contro D. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2017

138 PROVA CIVILE - 016 CONFESSIONE - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Deposizione "de relato ex parte" - Valore di prova testimoniale - Presupposti - Fondamento - Assenza di tali presupposti - Conseguenze.

138 PROVA CIVILE - 299 VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE In genere.

*La deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e sufficiente ad integrare prova od elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta. Al contrario, qualora verta su circostanze apprese dalle parti, la deposizione in parola ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735

Cod. Proc. Civ. art. 116, *Massime precedenti Vedi*: N. 569 del 2015 Rv. 634331 - 01, N. 1320 del 2017 Rv. 642521 - 01

---

### 6. VICENDE ANOMALE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (GALARDO ANTONIO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/11/2017

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - 188 RAPPORTI PROCESSUALI

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Cause scindibili - Interruzione del processo - Effetti per i litisconsorti non attinti dall'evento interruttivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 145 EFFETTI

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 186 FACOLTATIVO

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

*In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3, *Massime precedenti Conformi:* N. 4684 del 2020 Rv. 656912 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15142 del 2007 Rv. 598541 - 01, N. 9686 del 2013 Rv. 626430 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 7751 del 08/04/2020 (Rv. 657500 - 01)

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO**. *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI**. *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI**. *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

L. (PARENTI LUIGI) contro P. (NERI NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/04/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE  
Giudizio di cassazione - Revoca della procura alle liti - Interruzione - Esclusione - Morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 144 INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*In tema di giudizio di cassazione, la revoca della "procura ad litem", quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento, mentre, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 85, Cod. Proc. Civ. art. 301, *Massime precedenti Vedi:* N. 24681 del 2009 Rv. 610227 - 01, N. 21608 del 2013 Rv. 627660 - 01, N. 17649 del 2010 Rv. 614327 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 477 del 2006 Rv. 585538 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 7. GIUDICATO

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (ALBISINNI LUIGI) contro C. (CONFORTINI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2015

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 018 SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

*Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il "premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Vedi*: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 15599 del 2019 Rv. 654346 - 01

---

### 8. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

T. (DE FRANCO VITTORIO) contro B. (CONTE GIOVANNI)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 204 TACITA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Impugnazioni - Sentenza non definitiva - Atto di precetto per somma determinata - Detrazione dall'importo riconosciuto nella sentenza parziale di quanto riconosciuto in favore della controparte nella sentenza definitiva - Acquiescenza alla sentenza definitiva - Esclusione - Fondamento.

*Il contegno della parte che, ai fini della determinazione della somma da precettare, detrae dall'importo riconosciuto in suo favore con la sentenza parziale quanto riconosciuto in favore della controparte con la sentenza definitiva, non implica acquiescenza a tale ultima sentenza, della quale è corretto tener conto ai fini della determinazione del saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti cristallizzato nel precetto, non fosse altro che per prevenire l'eccezione di compensazione della parte precettata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 479

*Massime precedenti Vedi*: N. 19747 del 2011 Rv. 619482 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 9. APPELLO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7941 del 20/04/2020 (Rv. 657592 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

T. (DE FRANCO VITTORIO) contro B. (CONTE GIOVANNI)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/05/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 204 TACITA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA  
Sentenza di primo grado - Rigetto nel merito - Mancato esame di questione pregiudiziale su ammissibilità della domanda riconvenzionale - Giudicato implicito - Esclusione - Necessità di impugnazione incidentale - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello - Omissione del giudice - "Error in procedendo" - Sussistenza.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

*Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 25906 del 2017 Rv. 646160 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8194 del 27/04/2020 (Rv. 657641 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

V. (ACCATTATIS ANTONIO) contro F. (NARDI RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2015

071 DIVISIONE - 083 (STIMA) DEI BENI

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI  
Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere formulate per la prima volta in grado di appello non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali, e precisamente l'esattezza della*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 21791 del 2010 Rv. 615045 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8048 del 23/04/2020 (Rv. 657606 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**

*Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

N. (CUTELLE' ANDREA) contro A. (ANTONUCCI ENZO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 267 RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Domanda di adempimento - Mutamento in domanda di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - In grado d'appello - Ammissibilità - Forma - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Comparsa di risposta - Sufficienza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 105 NUOVA DOMANDA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

*Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche con la sola comparsa di risposta senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1385, Cod. Civ. art. 1453

Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 882 del 2018 Rv. 646669 - 02, N. 12238 del 2011 Rv. 617892 - 01

---

### 10. RICORSO PER CASSAZIONE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8216 del 27/04/2020 (Rv. 657566 - 01)

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

C. (CURIALE ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 168 MEMORIE DI PARTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Conseguenze - Fondamento.

*In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

*Massime precedenti Conformi:* N. 31041 del 2019 Rv. 656294 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 30592 del 2018 Rv. 651922 - 01

---

Sez. U, **Sentenza** n. 8091 del 23/04/2020 (Rv. 657534 - 01)

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisioni della Corte di cassazione - Termine introdotto dal d.l. n. 168 del 2016 conv. in l. n. 197 del 2016 - Applicabilità ai giudizi in corso - Limiti.

*Il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. l) n. 1

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 2

Legge 25/10/2016 num. 197

Preleggi art. 11, *Massime precedenti Conformi:* N. 21280 del 2018 Rv. 650490 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13358 del 2018 Rv. 648688 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 11. REVOCAZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8051 del 23/04/2020 (Rv. 657579 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.**  
Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

S. (SANTANGELI FABIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/03/2017  
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisività - Accertamento controfattuale - Necessità - Conseguenze.

*Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 402

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, *Massime precedenti Conformi*: N. 6881 del 2014 Rv. 630157 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 6038 del 2016 Rv. 639274 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 1666 del 2009 Rv. 606126 -

### 12. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 8151 del 24/04/2020 (Rv. 657581 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.**

S. (SARTIANI GABRIELLA) contro G. (CAPALDO CAROLINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017  
079 ESECUZIONE FORZATA - 011 ASSEGNAZIONE DI CREDITI

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Titolo esecutivo nei confronti di condebitori solidali - Ordinanza di assegnazione di crediti nei confronti di un condebitore - Successiva azione esecutiva nei confronti di altro condebitore - Ammissibilità - Condizioni e limiti.

079 ESECUZIONE FORZATA - 047 CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE

ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE In genere.

*In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1292

*Massime precedenti Vedi:* N. 10668 del 2019 Rv. 653657 - 02, N. 7078 del 2015 Rv. 635106 - 01, N. 30862 del 2018 Rv. 651638 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza** n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 04)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.**

contro

Regola giurisdizione

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 013 PIGNORAMENTO

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO Atto esecutivo di pretesa tributaria - Tutela innanzi gli organi di giurisdizione tributaria - Natura e modalità Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine.

*In materia di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la tutela avverso atti esecutivi (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973) esperibile innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e non già un'opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Vedi:* N. 32203 del 2019 Rv. 656017 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8404 del 29/04/2020 (Rv. 657602 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

R. (DEL VECCHIO FRANCESCO) contro S. (SERAFINO PASQUALE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/12/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.

*I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 630, *Massime precedenti Vedi:* N. 25421 del 2013 Rv. 629122 - 01

**13. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE**

Sez. U, **Sentenza** n. 8240 del 28/04/2020 (Rv. 657614 - 01)

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Conf.)

T. (ZACCHEO MASSIMO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2015

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 074 CONCILIAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti - Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dalla delibera AGCOM 182/02/CONS - Tentativo di conciliazione - Ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità dell'esperimento - Esclusione - Fondamento.

*In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 633, Legge 31/10/1997 num. 249 art. 1 com. 11, *Massime precedenti Conformi:* N. 25611 del 2016 Rv. 642334 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7917 del 20/04/2020 (Rv. 657608 - 01)

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA.* (Conf.)

E. (FALDELLA PAOLO) contro G. (LA SCALA GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2015

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 034 TERMINE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE Procedimento monitorio - Deposito del ricorso - Estinzione della società ricorrente prima della pubblicazione del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Notifica da parte del difensore della società estinta - Validità - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di procedimento monitorio, qualora la società ricorrente si estingua in seguito al deposito del ricorso, ma anteriormente alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, la notifica di questo a cura del difensore della creditrice ingiungente è da reputarsi valida in virtù dell'ultrattività del suo mandato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto che la notifica effettuata da parte del difensore della società cancellata dal registro delle imprese nelle more dell'emanazione del decreto monitorio invocato col ricorso fosse valida e idonea a far decorrere il termine perentorio per l'opposizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 300, *Massime precedenti Vedi:* N. 15785 del 2008 Rv. 603617 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (MACCARONE ANTONIO GIUSEPPE) contro D. (FOLLIERI ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2017

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 009 ESECUTORIETA' - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE  
Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Rimedi - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653, Cod. Proc. Civ. art. 393

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 5

Cod. Proc. Civ. art. 656

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi*: N. 3158 del 1984 Rv. 435205 - 01

---

### 14. GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 8432 del 30/04/2020 (Rv. 657610 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

B. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/02/2018

082 FAMIGLIA - 329 PROVVISORI

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI Separazione dei coniugi - Ordinanza presidenziale - Reclamo alla corte d'appello - Liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 172 DECRETI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

*Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 708 com. 4,

---

### **15. DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA' MATRIMONIALE**

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO**. *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO**. *P.M. DE RENZIS LUISA*. (Diff.)

G. (RUO MARIA GIOVANNA) contro C. (ASCENZI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2018

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 035 EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Giudizio di delibazione - Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale - Domanda proposta da una sola parte - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Costituzione tardiva del convenuto - Conseguenze - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 113 ECCEZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerati, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 7 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5

Cod. Proc. Civ. art. 796, Cod. Proc. Civ. art. 797, Legge 25/01/1985 num. 121 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 24990 del 2010 Rv. 615809 - 01, N. 13363 del 2007 Rv. 597965 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16379 del 2014 Rv. 631799 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7923 del 20/04/2020 (Rv. 657562 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **CLOTILDE PARISE**. Relatore: **CLOTILDE PARISE**.

contro

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/11/2017

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 035 EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità - Pronunciata dai tribunali ecclesiastici - Giudizio di delibazione - Contumacia del convenuto - Impedimento alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.

*La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 797, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3, *Massime precedenti Conformi*: N. 26188 del 2016 Rv. 642758 - 01, N. 18695 del 2015 Rv. 636704 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

---

### 16. ARBITRATO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 7759 del 08/04/2020 (Rv. 657509 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARIO CIGNA**. Relatore: **MARIO CIGNA**.

S. (MANCA BITTI DANIELE) contro A. (BARILA' ENZO LINO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/12/2017

013 ARBITRATO - 004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Possibilità per la P.A. di avvalersi del cd. arbitrato irrituale o libero per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

055 CONTRATTI AGRARI - 003 AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE In genere.

141 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 016 CONTRATTI - IN GENERE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

*La P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati (nella specie, un contratto di affitto agrario), dello strumento del cd. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 808 ter, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1

*Legge 03/05/1982 num. 203, Massime precedenti Vedi:* N. 28533 del 2018 Rv. 651499 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8987 del 2009 Rv. 607501 - 01

---

### **17. CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA GIUDIZIALE**

Sez. U, **Sentenza** n. 8241 del 28/04/2020 (Rv. 657615 - 02)

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*G. (MENDITTO VITTORIO) contro T. (GORI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/05/2015

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 074 CONCILIAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Tentativo di conciliazione - Mancanza - Improprietà della domanda - Esclusione - Improcedibilità - Sussistenza.

*In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improprietà della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improprietà, con una pronuncia in rito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/10/1997 num. 249 art. 1 com. 11, *Massime precedenti Conformi:* N. 14103 del 2011 Rv. 619042 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26913 del 2018 Rv. 651170 - 01

---

Sez. U, **Sentenza** n. 8241 del 28/04/2020 (Rv. 657615 - 01)

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*G. (MENDITTO VITTORIO) contro T. (GORI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/05/2015

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 074 CONCILIAZIONE - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Tentativo di conciliazione antecedente l'entrata in funzione del Co.Re.Com. - Obbligatorietà - Esclusione.

*In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'art. 1, comma 3, laddove prevede che l'art. 12 dell'annesso Allegato A entri in vigore immediatamente ancorché non siano funzionanti i Comitati regionali per le comunicazioni e, di conseguenza, che non sia esperibile il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 3 dello stesso Allegato, va interpretato nel senso che detto tentativo è meramente facoltativo dinanzi agli organismi alternativi ai Co.Re.Com. fino al funzionamento effettivo di questi ultimi.*

*Riferimenti normativi: Legge 31/10/1997 num. 249 art. 1 com. 11, Massime precedenti Conformi: N. 14103 del 2011 Rv. 619042 - 01*



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione  
Internazionale*



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020** (Rv. **657595 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FELICE MANNA**. Relatore: **FELICE MANNA**.  
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (FICARRA ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016470/2019 65463801

Massime precedenti Conformi: N. 16470 del 2019 Rv. 654638 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020** (Rv. **657595 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FELICE MANNA**. Relatore: **FELICE MANNA**.  
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (FICARRA ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016925/2018 64969701

Massime precedenti Conformi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8230 del 28/04/2020** (Rv. **657585 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore:  
**PAOLA GHINOY**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

A. (CIPRIANI MICHELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 04/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Paese di origine - Rischio di persecuzione o di danno grave limitato a determinate regioni o aree - Possibilità di trasferimento in regioni o aree sicure - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di protezione internazionale, il d.lgs. n. 251 del 2007 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE di non escludere dalla protezione il richiedente straniero, quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia limitato a determinate regioni o aree del Paese di origine e appaia ragionevolmente possibile il trasferimento in altre regioni o aree sicure, sicché per valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell'eventuale rimpatrio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8020 del 21/04/2020** (Rv. **657498 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

K. (STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del racconto del richiedente - Preclusione all'esame di altre circostanze ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di "vulnerabilità" ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, esclusa la protezione internazionale per inattendibilità del racconto, aveva rigettato anche la domanda di protezione umanitaria, senza valutare comparativamente, a fronte della documentata e stabile integrazione lavorativa in Italia, la condizione in cui il richiedente si sarebbe trovato ove avesse fatto rientro nel Paese di origine, tenendo conto della situazione ivi esistente in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Tratt. Internaz. 28/07/1951, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 10922 del 2019 Rv. 653474 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11267 del 2019 Rv. 653478 - 01, N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

### **Massime successive: Vedi**

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7985 del 21/04/2020** (Rv. **657565 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (PETRACCA ELENA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori - Preclusione circa l'esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento - Attivazione del dovere di cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, il difetto d'intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili).*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 com. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 com. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 11267 del 2019 Rv. 653478 - 01, N. 10922 del 2019 Rv. 653474 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 7880 del 16/04/2020 (Rv. 657680 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.**

**Relatore: MASSIMO FALABELLA.**

S. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 30/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Termine d'impugnazione - Dimidiazione - Omessa informazione circa la procedura accelerata - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di reiterazione della domanda protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 (previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2 lett. B), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 7520 del 2020 Rv. 657422 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020 (Rv. 657679 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.**

**Relatore: MASSIMO FALABELLA.**

D. (FRATERNALE ANTONIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 27/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento - Trattazione da parte di un giudice onorario - Rimessione della causa al collegio della sezione specializzata - Nullità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l'estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell'art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerati, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 4887 del 2020 Rv. 657037 - 01